



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
CITTA' PATRIMONIO DELL'UMANITA'

**“Regolamento Comunale
per l'applicazione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno”**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 43 DEL 29.11.2023



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Libero Consorzio Comunità di Strada



*Città Patrimonio dell'Umanità
World Heritage List Unesco*



Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina dell'imposta di soggiorno

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta
- Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
- Art. 4 Determinazione della misura dell'imposta
- Art. 5 Destinazione del gettito
- Art. 6 Esenzioni
- Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 8 Versamento e riscossione coattiva
- Art. 9 Disposizioni in materia d'accertamento
- Art. 10 Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 11 Sanzioni
- Art. 12 Riscossione coattiva
- Art. 13 Contenzioso
- Art. 14 Rimborsi
- Art. 15 Pubblicazione, pubblicità del regolamento e degli atti
- Art. 16 Rinvio dinamico
- Art. 17 Rinvio ad altre disposizioni

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del Decreto legislativo n.23/2011 e successive modifiche e integrazioni recante: "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno nel Comune di Palazzolo Acreide.

Art. 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto legislativo n.23/2011 e successive modifiche e integrazioni.

L'applicazione dell'imposta decorre dal primo gennaio 2024. Il periodo di riferimento dell'imposta è sempre l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre)

Il presupposto dell'imposta è costituito dal pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo ubicate nel territorio del Comune di Palazzolo Acreide.

Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale e gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definite dall'art. 4 del Decreto-legge n. 50/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Palazzolo Acreide, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi precedenti.

I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune.

Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del Decreto-legge n. 50/2017 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti di cui al successivo art. 6.

I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Palazzolo Acreide assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 **Determinazione della misura dell'imposta**

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del prezzo del soggiorno.

Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.

L'imposta è applicata nella misura massima di **4 (quattro) pernottamenti consecutivi per ogni singolo soggetto passivo**, dal quinto giorno di pernottamento l'imposta non è dovuta.

Il Comune di Palazzolo Acreide, attraverso il sito istituzionale, manifesti a stampa nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Art. 5 **Destinazione del gettito**

Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

L'elenco degli interventi da finanziare con l'imposta di soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta.

L'Amministrazione comunale può altresì costituire un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti della Giunta e del Consiglio, delle associazioni di categoria, oppure da soggetti singoli e collettivi invitati dall'Amministrazione comunale, per monitorare l'applicazione dell'imposta, le eventuali problematiche di carattere tecnico e l'effettivo impiego del gettito.

Art. 6 **Esenzioni**

Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno, oltre ai residenti nel Comune di Palazzolo Acreide:

- a) minori entro il dodicesimo anno di età non compiuto;
- b) i malati soggetti a terapie presso le strutture sanitarie della provincia di Siracusa e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture della provincia di Siracusa, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i genitori (o accompagnatori) che assistono minori ricoverati nelle strutture sanitarie della provincia di Siracusa, per un massimo di 2 persone per paziente;
- d) soggetti con invalidità non inferiore al 75% e/o non autosufficienti;

- e) gli eventuali accompagnatori di soggetti non autosufficienti, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- f) gli ospiti del Comune di Palazzolo Acreide nel caso di spese di pernottamento a carico del Comune stesso;
- g) i componenti di aziende o agenzie specializzate in organizzazioni viaggi ed eventi quando soggiornano per partecipare o promuovere una manifestazione o il territorio;
- h) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- j) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- k) pernottamenti oltre il quarto giorno.
- l) gli atleti tesserati, componenti di società sportive che partecipano a tornei federali svolti nel comune di Palazzolo Acreide, previa attestazione alle strutture ricettive da parte delle Federazioni sportive di appartenenza indicante la competizione per la quale la presenza è richiesta.

I gruppi scolastici delle scuole in visita didattica possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno nonché i partecipanti a scambi culturali universitari. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico o Ateneo. Saranno esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i docenti accompagnatori.

L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle lettere b) e c), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n.446/2000 e successive modifiche e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
- per le ipotesi di cui alle lettere d), e), f), h) e i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n.446/2000 e successive modifiche e integrazioni. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera f) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal competente Dirigente;
- per l'ipotesi di cui alla lettera j), copia della convenzione e/o ogni altro ulteriore atto dispositivo.

Art. 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in multilingua in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne.

Il gestore della struttura ricettiva comunica, nelle date del **15 giugno** e del **15 novembre** di ogni anno, all'Ufficio Tributi del Comune di Palazzolo Acreide, il numero delle presenze comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al periodo precedente.

La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, è trasmessa al Comune o all'eventuale piattaforma di gestione laddove attivata per via telematica o tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (posta, consegna a mano al Protocollo etc.) o nel modo e nei termini concordati con l'eventuale piattaforma di gestione.

Nel caso di attivazione di una piattaforma web, il gestore potrà comunicare al Comune di Palazzolo Acreide direttamente online ed entro un termine prestabilito dall'arrivo:

- Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- Il relativo periodo di permanenza;
- Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
- L'imposta dovuta;
- Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili eventuali controlli da parte del Comune sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale versamento al Comune.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Nel caso di convenzione per la realizzazione di apposito portale web per l'imposta di soggiorno, ai gestori di strutture ricettiva verrà chiesta la registrazione presso l'apposito portale messo a disposizione dal Comune di Palazzolo Acreide, per adempiere agli obblighi del presente regolamento. Gli adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo e fondamentali per garantire una gestione analitica di quanto dovuto.

I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il proprio **C.I.R (codice identificativo regionale)**, un codice alfanumerico associato alla struttura ricettiva, che viene assegnato all'inizio di un'attività ricettiva.

Art. 8

Versamento e riscossione coattiva

I soggetti passivi, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, i quali hanno diritto di rivalsa nei loro confronti. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che riscuotono i proventi delle locazioni brevi provvedono alla riscossione del tributo, rilasciandone

quietanza, e al successivo versamento al Comune in quanto responsabili del pagamento.

Il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno deve essere effettuato **entro quindici giorni dalla scadenza del primo trimestre** (31 marzo/30 giugno/30 settembre/31 dicembre) successivo all'incasso, mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Palazzolo Acreide o mediante altra modalità di pagamento stabilita dal Comune (ad esempio tramite il portale telematico/ piattaforma software di gestione).

La quota dell'imposta di soggiorno andrà indicata separatamente sulla ricevuta fiscale.

Il gestore non invia al Comune le quietanze relative ai singoli ospiti, ma ha l'obbligo di conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni di cui al precedente art. 5

I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Palazzolo Acreide possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 9

Disposizioni in materia di accertamento

Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti presenti nella vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168 della Legge n. 296/2006, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
- b) inviare ai medesimi soggetti suddetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10
Funzionario comunale responsabile

La Giunta Comunale provvede con proprio atto alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 11
Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 con un minimo di 20 € (venti). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997. Qualora il titolare non provveda al versamento dell'imposta dovuta entro e non oltre trenta giorni dal termine assegnato, si potrebbe disporre la chiusura temporanea della struttura ricettiva da un minimo di 10 (dieci) giorni ad un massimo di 30 (trenta) giorni, secondo direttive stabilite dall'Amministrazione Comunale

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva si applica al responsabile del pagamento, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 20 (venti) a 100 (cento) € ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 (cento) a 500 (cinquecento) € ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 (venticinque) a 500 (cinquecento) euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Per l'omesso accredito al portale web eventualmente convenzionato da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 (cinquecento) euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune di Palazzolo Acreide potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art 1, comma 179, della Legge n. 296/2006. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

Art. 12 **Riscossione coattiva**

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non sono versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 13 **Contenzioso**

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 546/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 **Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine del versamento.

Non si procede a compensazione dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro 15 (quindici).

Art. 15 **Pubblicazione, Pubblicità del regolamento e degli atti**

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 16
Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 17
Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, ai Decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997, all'art. 1 commi dal 158 al 170 della Legge 296/2006 ed ai regolamenti del Comune di Palazzolo Acreide.